

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Silenzi Franco conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, con atto di citazione notificato il 13 giugno 1991, il germano Silenzi Elio chiedendo di essere dichiarato proprietario al 50% del fondo denominato "Palombara", sito in agro del Comune di Sant'Elpidio a Mare (con indicazione dei relativi estremi catastali), e l'emissione di sentenza avente luogo del contratto non concluso di trasferimento della proprietà di detta quota del fondo, deducendo, a sostegno della domanda, di aver pattuito con il convenuto, a mezzo di scrittura privata del 16 luglio 1973, che la proprietà dell'immobile, acquistata dal Silenzi Elio, era in realtà di proprietà anche di esso attore, poiché la quota del prezzo versata quale anticipo e le rate successive erano state pagate da entrambi. Con altro autonomo atto di citazione, notificato il successivo 30 maggio 1994, lo stesso Silenzi Franco conveniva, dinanzi al medesimo Tribunale, i sigg. Silenzi Elio e Silenzi Paolo, esponendo di aver ~~di aver~~ costituito con il fratello Elio una società nella quale erano stati conferiti attrezzi, macchine e scorte agricole in uno al godimento dell'azienda agricola sita nel predetto Comune e nella medesima località, e sostenendo che il Silenzi Elio, oltre a non avergli fornito alcuna informazione in ordine allo svolgimento degli affari, aveva infine affittato l'intera azienda al figlio Paolo, in tal modo privando la società dell'unico cespite. Sulla scorta di tale premessa e sul presupposto che la suddetta condotta integrasse una giusta causa di revoca dell'amministratore, instava per la dichiarazione di inefficacia, di nullità, di inesistenza o di invalidità del contratto concluso da Silenzi Elio con il figlio e per

l'ottenimento del rendimento del conto relativo alla sua gestione, con attribuzione ad esso attore della quota di utili di sua spettanza, oltre che per la revoca del Silenzi Elio dalla carica di amministratore e per la condanna del medesimo al risarcimento, in favore della società e dei soci, dei danni causati dalla sua gestione.

Riuniti i giudizi, nell'ambito dei quali veniva emesso il provvedimento di sequestro giudiziario dell'azienda, si costituiva in essi il Silenzi Elio ed interveniva, altresì, la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, la quale deduceva che il terreno dedotto in controversia era di sua proprietà, avendolo venduto al Silenzi Elio con patto di riservato dominio e non essendo stato ancora pagato il prezzo per intero.

Con sentenza n. 68 del 2004 il designato G.O.A. della Sezione stralcio del Tribunale adito dichiarava l'attore proprietario per la metà del fondo in questione, convalidava il sequestro giudiziario concesso in corso di causa e revocava il Silenzi Elio dalla carica di amministratore della società costituita con il fratello, nominando quest'ultimo quale amministratore. Interposto appello da parte di Silenzi Elio e Silenzi Paolo (i quali, tra l'altro, deducevano che la controversia avrebbe dovuto essere risolta da apposito arbitro indicato nella scrittura privata del 1973, che il rapporto tra le parti era riconducibile a quello di un'impresa familiare e che, in ogni caso, la proprietà del fondo apparteneva alla suddetta Cassa), si costituivano in sede di gravame sia il Silenzi Franco (che proponeva, a sua volta, appello incidentale facendo valere il vizio di omessa pronuncia in ordine alla prospettata invalidità od inesistenza del contratto di affitto di azienda) che l'I.S.M.E.A., il quale formulava anch'esso appello incidentale in ordine all'illegittimità della pronuncia di trasferimento della quota del fondo a favore del Silenzi Franco in difetto del titolo di proprietà in capo al Silenzi Elio. Con sentenza n. 68 del 2006 (depositata il 31 gennaio 2006), la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata (per il resto confermata), rigettava la domanda avanzata dal Silenzi Franco per ottenere la dichiarazione o l'attribuzione nella percentuale del 50% della proprietà del fondo agricolo

denominato "Palombara" e la domanda diretta al conseguimento della nomina quale amministratore della società costituita con il fratello, dichiarando, altresì, l'inefficacia dell'atto di affitto di fondo rustico perfezionato da Silenzi Elio e Silenzi Paolo, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di Silenzi Elio. Con la stessa pronuncia la Corte marchigiana condannava il Silenzi Elio ed il Silenzi Paolo, in solido fra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore di Silenzi Franco, nella misura del 50%, compensandole per la residua parte, mentre compensava per intero le spese giudiziali complessive tra il Silenzi Franco e l'I.S.M.E.A., ponendo a definitivo carico del Silenzi Elio le spese relative alla custodia giudiziaria.

A sostegno dell'adottata decisione e con riguardo, in particolare, ai profili di merito controversi, la Corte territoriale osservava che l'esecuzione dell'obbligo di trasferimento, da parte del Silenzi Elio, presupponeva che egli avesse acquistato la proprietà del fondo, rilevando in proposito che l'argomentazione del primo giudice, secondo cui entrambi i fratelli Silenzi avevano pagato in misura uguale il prezzo ed eseguito le condizioni poste nell'atto di vendita per notar Farfaglia, anticipando le date di scadenza delle obbligazioni pattuite, non poteva essere condivisa. Al riguardo, la Corte anconetana evidenziava che il pagamento della somma che avrebbe voluto corrispondere il Silenzi Franco non era stata accettata dalla Cassa (che, peraltro, l'aveva comunque trattenuta) a fronte dell'opposizione manifestata dal Silenzi Elio, unico debitore nei confronti della Cassa stessa, donde la legittimità del rifiuto operata dal medesimo Istituto e la mancata realizzazione dell'evento dell'intervenuto passaggio della proprietà del fondo in capo al Silenzi Elio, condizione imprescindibile per il riconoscimento del trasferimento della quota del 50% in capo al germano Silenzi Franco. La Corte distrettuale rilevava, inoltre, che, alla stregua della pattuizioni e dei contenuti scaturenti dalla scrittura privata del 16 luglio 1973, si sarebbe dovuto ritenere che, in effetti, le parti avevano inteso realizzare una struttura societaria (per quanto emergente, soprattutto, dalla previsione espressa di una ripartizione al 50%

ciascuno tra Silenzi Elio e Silenzi Franco delle rendite ritraibili dall'azienda agricola), la quale evidenziava un intento di ripartire il risultato utile dell'attività secondo quote predeterminate e non secondo i bisogni dei componenti la famiglia coltivatrice. Sulla scorta di tale presupposto la Corte del capoluogo marchigiano riteneva la legittimità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva revocato il Silenzi Elio dalla carica di amministratore della società avendo esorbitato dai suoi poteri con la cessione in affitto dell'azienda al figlio Paolo, il cui contratto andava, perciò, dichiarato inefficace.

Avverso la menzionata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Silenzi Franco, riferito a quattro motivi, nei riguardi del quale si è costituito con controricorso il solo intimato I.S.M.E.A.. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso proposto dall'I.S.M.E.A. (quale ente pubblico economico non territoriale), in persona del Presidente pro-tempore, così come dedotta dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. sul presupposto della mancata produzione della necessaria autorizzazione a stare in giudizio da parte dell'organo delegato (al fine di riscontrare la propria "legitimatio ad processum").

Si osserva, al riguardo, che l'organo rappresentativo di un ente pubblico non territoriale può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente) salva diversa specifica previsione legale o statutaria, con la conseguenza che, in assenza di una norma di carattere generale che richieda una simile autorizzazione, è onere del ricorrente (che, però, nel caso di specie, non l'ha assolto), il quale deduce l'irregolare costituzione dell'ente pubblico non territoriale per mancata produzione della delibera autorizzativa, provare che lo statuto dell'ente contenga una simile previsione (cfr. Cass., n. 22994 del 2009, ord.).

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1180 c.c., sostenendo l'inapplicabilità, nel caso di specie, di tale norma poiché il pagamento da parte di esso ricorrente non era avvenuto in modo spontaneo ed unilaterale bensì in virtù di precedente accordo intercorso con il debitore Silenzi Elio sostanziato nella scrittura privata del 16 luglio 1973, nella quale si era dato atto che entrambi si impegnavano a pagare insieme il debito verso la Cassa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della medesima norma non avendo la Corte territoriale valutato che la facoltà del debitore di opporre il suo rifiuto all'adempimento del terzo non può essere illimitato e che il giudice del merito è tenuto a considerare le relative ragioni, nella specie da ritenersi illegittime poiché il rifiuto era finalizzato a non consentire che esso ricorrente divenisse proprietario della quota del 50% del fondo come pattuito tra le parti nella richiamata scrittura privata del 1973. Al riguardo, perciò, il ricorrente ha sostenuto che la Corte di appello di Ancona, anziché motivare nel senso di ritenere legittimo il rifiuto dell'adempimento del terzo in conseguenza della mera opposizione manifestata dal Silenzi Elio, avrebbe dovuto ritenere illegittimo tale rifiuto e considerare, perciò, efficace il pagamento del prezzo operato dallo stesso ricorrente e, conseguentemente, dichiararlo proprietario del fondo dedotto in controversia per la metà. La difesa del Silenzi Franco ha, quindi, posto la questione giuridica sul se la facoltà del creditore di rifiutare il pagamento del terzo, ai sensi dell'art. 1180, comma 2, c.c., debba considerarsi illimitato o se, invece, i motivi siano sindacabili dal giudice e dallo stesso terzo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione del comma 2 dello stesso art. 1180 c.c., deducendo la sua inapplicabilità nel caso in cui sia evincibile un diritto del terzo a soddisfare il creditore per evitare pregiudizi che gli deriverebbero dal mancato

adempimento del debitore, come quello relativo – nel caso di specie – alla mancata possibilità di diventare proprietario per la metà del fondo agricolo in questione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 1523 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che anche il pagamento delle spese accessorie per la cancellazione del vincolo costituisse una condizione per il venir meno della riserva di proprietà.

5. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi. Essi sono fondati nei termini che seguono.

Sul piano generale si osserva che l'art. 1180 c.c. contempla il caso dell'adempimento del terzo (al quale si riconosce pacificamente la natura negoziale: cfr., per riferimenti, Cass. n. 758 del 1976) che ha luogo quando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente il pagamento di quanto dovuto al creditore (per gli effetti riconducibili all'adempimento parziale v. Cass. n. 6728 del 1988) o quella diversa prestazione che sia stata dedotta in obbligazione. Nella fattispecie prevista dalla citata norma, dunque, il terzo adempie l'obbligazione altrui senza il concorso della volontà del debitore o, addirittura, contro la sua volontà, nel senso che la prestazione è eseguita "in scio vel invito debitore", al di fuori di ogni rapporto di rappresentanza (cfr. Cass. n. 1194 del 1969 e Cass. n. 4340 del 1980). Per l'applicabilità di detta norma è richiesto, inoltre, che il terzo sia consapevole di pagare un debito altrui e che tale consapevolezza sia nota al creditore (v. Cass. n. 2354 del 1977). Prescindendo dal caso in cui, avendo la prestazione natura infungibile, il creditore ha uno specifico interesse che venga effettuata dal debitore in persona, risulta irrilevante che l'adempimento provenga direttamente dal debitore piuttosto che da un terzo. Ne consegue che, mentre nel primo caso il creditore può legittimamente opporsi a che la prestazione infungibile venga eseguita da un terzo, nel secondo invece l'adempimento del terzo può avvenire anche contro la volontà del creditore. Nel prevedere

questa regola l'art. 1180 c.c. stabilisce, tuttavia, che, qualora il debitore abbia manifestato la propria opposizione rispetto a tale condotta del terzo, il creditore può rifiutare a buon diritto l'adempimento offertogli dal terzo. Al riguardo, però, anche in base agli orientamenti scientifici assolutamente predominanti, va rilevato che l'interesse del creditore è l'unico limite all'adempimento del terzo e deve trattarsi di un interesse oggettivamente apprezzabile e meritevole di tutela (il cui accertamento spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se sorretto a congrua e logica motivazione: cfr., ad es., Cass. n. 3661 del 1976), perché altrimenti la possibilità per il terzo di adempiere l'altrui obbligazione finirebbe con il dipendere dal mero arbitrio del creditore. La meritevolezza del rifiuto opposto dal creditore all'adempimento del terzo la si deve considerare avuto riguardo al singolo e specifico rapporto obbligatorio e non considerando il rapporto "astrattamente", facendo capo alla natura del rapporto giuridico o al contenuto della prestazione. In altri termini, mentre il diritto del debitore di opporsi al pagamento offerto dal terzo non soffre alcuna limitazione in ordine alle caratteristiche dell'inerente interesse (posto che le ragioni che giustificano l'opposizione assumono rilievo solo ai fini della valutazione di convenienza sottesa alla scelta che il creditore deve compiere fra l'accettazione della prestazione e la conservazione del proprio credito), diverso discorso deve essere svolto con riferimento alla posizione del creditore in relazione all'esercizio del suo diritto potestativo di rifiutare la prestazione del terzo. Infatti, deve ritenersi che l'interesse idoneo a legittimare il rifiuto del creditore deve essere certo, concreto, attuale oltre che ispirato ai principi generali della correttezza e della buona fede, e deve riguardare l'esecuzione della prestazione personalmente da parte del debitore. Ciò sta a significare che il rifiuto non può essere giustificato da ragioni di carattere soggettivo, cioè da motivi personali attinenti al debitore o al terzo, perché, altrimenti, si attribuirebbe al creditore una facoltà di rifiuto pressoché illimitata e si vanificherebbe il principio in base al quale il terzo può adempiere anche contro la volontà del medesimo creditore. In sostanza,

occorre, pur sempre, che l'interesse trovi fondamento su situazioni oggettive tali da rendere necessario, secondo il comune apprezzamento, l'adempimento personale dell'obbligato diretto; conseguentemente, l'esistenza di un apprezzabile interesse del creditore va accertata in concreto alla stregua di criteri o parametri oggettivi, per cui tale interesse si configura in relazione alle prestazioni di fare e, più in generale, a quelle oggettivamente o soggettivamente infungibili, nonché, a prescindere dalla natura della prestazione, tutte le volte che dall'adempimento del terzo possa derivare al creditore un qualche pregiudizio.

Ciò posto, applicando i predetti principi alla controversia in questione, il collegio rileva che la Corte di appello di Ancona, nell'escludere che vi sia stato il passaggio della proprietà in favore di Silenzi Elio (quale esclusivo contraente con L'Ente di riforma agricola), ha preso le mosse, in punto di diritto, dall'errato presupposto interpretativo secondo cui, una volta che si realizzi l'opposizione del debitore, il rifiuto da parte del creditore di accettare l'adempimento del terzo è, in ogni caso, legittimo ed insindacabile. Ma così non è alla stregua di quanto precedentemente evidenziato.

Infatti, in consonanza con l'impianto argomentativo svolto, deve affermarsi che, *ai sensi dell'art. 1180, comma 2, c.c., il rifiuto del creditore dell'adempimento da parte del terzo in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.) non può essere contrario a buona fede, dovendo essere sempre improntato al principio di correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo allegghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità o meno delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo – legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto – di pagare in*

sostituzione del debitore, estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti assunti come vantati nei confronti del medesimo debitore.

Pertanto, avendo la Corte territoriale apoditticamente rilevato la legittimità del rifiuto dell'Istituto creditore dell'adempimento da parte del Silenzi Franco sulla sola base dell'opposizione formulata dal Silenzi Elio (quale unico debitore nei confronti dell'Ente per lo sviluppo agricolo con la lettera del 27 giugno 1997), così escludendo – per sola tale ragione (e senza appositamente sindacare le motivazioni sottese a tale rifiuto anche in relazione alla legittimità o meno della condotta adottata dal debitore) - che si fosse venuto a verificare il passaggio della proprietà in capo allo stesso Silenzi Elio e che potesse dichiararsi l'avvenuto trasferimento della quota del 50 % del bene immobile, in favore dell'odierno ricorrente, per effetto dell'obbligo assunto dal suddetto Silenzi Elio con la scrittura privata del 16 luglio 1973, è incorsa nella violazione del principio di diritto poc'anzi enunciato, con la conseguente cassazione sul punto dell'impugnata sentenza.

Deve, altresì, evidenziarsi che la questione dell'indivisibilità del fondo per una durata trentennale (vincolo, oltretutto, ridotto a 15 anni dall'art. 11 del d. lgs. n. 228 del 2001, che ha modificato sul punto l'art. 11 della legge n. 817 del 1971) – così come dedotta dall'Istituto controricorrente – non ha costituito propriamente oggetto del “*thema decidendum*” nei gradi di merito, prospettandosi, perciò, come nuova – e, quindi, inammissibile - in questa sede di legittimità (senza, peraltro, potersi escludere la possibilità giuridica dell'alienazione di una quota indivisa del fondo medesimo: cfr. Cass. n. 4513 del 1983 e Cass. n. 16656 del 2007).

Conseguentemente, il giudice di secondo grado, nell'attenersi al riportato principio di diritto, dovrà riconsiderare i fatti di causa e valutare se, in effetti, il pagamento dell'ultima rata del prezzo, pari a £ 3.350.000, al cui verificarsi era condizionato il passaggio della proprietà in favore del Silenzi Elio (rimanendo, a tal fine, irrilevante il rifiuto del residuo credito di euro 329,00 dovuto a titolo di spese accessorie per la cancellazione del patto di

riservato dominio e non costituente propriamente quota parte del prezzo complessivo), sia stato effettuato a mani del creditore dal terzo Silenzi Franco, e, trattenuto dallo stesso ente creditore, non sia stato imputato al saldo esclusivamente in ragione dell'opposizione manifestata dal debitore, giacché la possibile illegittimità di tale rifiuto (da valutare sulla scorta dei predetti criteri generali ai quali deve essere improntata la condotta del creditore) avrebbe potuto consentire di ritenere, nella specifica situazione, avvenuto il pagamento e, quindi, realizzato il trasferimento della proprietà in favore dello stipulante Silenzi Elio, con conseguente valutabilità della fondatezza o meno della domanda di Silenzi Franco diretta all'accertamento del diritto al trasferimento in suo favore della quota di comproprietà del 50%, in dipendenza della esecuzione delle obbligazioni riconducibili alla scrittura privata intercorsa tra i due germani il 16 luglio 1973.

5. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei suoi primi tre motivi, a cui si correla l'assorbimento del quarto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna che si conformerà, nella decisione della stessa, al principio di diritto precedentemente enunciato (sub pagg. 9-10) e provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il ^{QUARTO} terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 9 novembre 2012.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



9
0

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma

30 GEN. 2013

~~Il Funzionario Giudiziario~~
Dott.ssa Donatella D'ANNA

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrato in data 28-7-13, serie 4
al n. 11531... versate € 163,00
(euro

